Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 28/01/2026

FATTO

1. Nell'atto introduttivo al ricorso parte ricorrente afferma di essersi accorta a inizio luglio 2024 che negli estratti conti trimestrali del conto corrente intestato alla sua ditta sono state applicate commissioni per "operazioni assoggettate a spese di registrazione" non dovute. Come risulta dall' "elenco delle operazioni esenti da spese di registrazione" allegato al ricorso, le operazioni su cui sono state applicate le spese sono invece esenti da commissioni. A titolo di esempio, nel menzionato documento sono indicate le "commissioni e spese incasso ADUE" e le "commissioni e spese incasso ADUE b2b" che costituiscono la maggior parte delle operazioni su cui sono state indebitamente applicate le commissioni. In data 14/11/2024 ha inviato alla banca un reclamo, contestando dette commissioni e

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

chiedendone il rimborso. In data 2/04/2024 ha ricevuto una risposta negativa della banca. Tali commissioni rendono il contratto molto oneroso e sconveniente economicamente. Esiste una convenzione con le tabaccherie (attualmente sottoscritta), che se conosciuta, le avrebbe fatto risparmiare tali commissioni; la banca, tuttavia, in maniera poco trasparente e corretta, non l'ha contattata per proporle la sottoscrizione di tale convenzione. In questa sede parte ricorrente contesta nuovamente le commissioni applicate negli estratti conto dalla data di apertura del rapporto 1/01/2021 fino al 22/11/2024 e chiede un rimborso di euro 3.000,00.

2. In sede di controdeduzioni l'intermediario eccepisce che la doglianza relativa alla mancata informativa della possibilità di sottoscrizione della convenzione con M*** è inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in sede di ricorso ABF. La contestazione è in ogni caso pretestuosa, in quanto la convenzione Esercenti prevede che sia l'esercente a presentare alla Banca la lettera rilasciata da M***; la banca non poteva sapere che la ricorrente era esercente M***. Eccepisce che la domanda di rimborso di € 3.000,00 è generica, indeterminata e non documentata. Infatti, la ricorrente non ha allegato alcun documento che indichi le modalità con le quali è giunta alla determinazione dell'importo di euro 5.344,50, non è documentato e giustificato il motivo della richiesta di una minore somma, né i criteri di calcolo per giungere a tale pretesa. Del resto, il file Excel allegato al ricorso non è che un elenco di importi suddivisi per anni senza alcuna voce descrittiva o altro dettaglio. Pertanto, non è dato comprendere quali siano le voci di costo in relazione alle quali viene avanzata la pretesa restitutoria. Tenuto conto di quanto precede, la valutazione di tale richiesta implicherebbe lo svolgimento da parte del Collegio di un'attività di carattere consulenziale, non ammissibile.
Nel merito, la ricorrente era titolare del conto corrente intestato alla omonima ditta individuale in essere presso la filiale di Pescara, riveniente dall'integrazione di altra banca. La banca ha sempre trasmesso tempo per tempo alla cliente ai sensi dell'art. 119 TUB gli estratti conto nonché i documenti di sintesi del conto corrente oggetto di contestazione, comprese le condizioni relative al conto corrente (all.ti 7/2021 – 8/2022 – 9/2023 – 10/2024). La contestazione su un'asserita erronea applicazione di commissioni applicate su pagamenti ADUE formulata dalla cliente solo in data 14.11.2024 non può interessare l'intero periodo compreso tra aprile 2021 e novembre 2024, stante il combinato disposto degli artt. 1832 c.c. e 119 comma 3 TUB (in base ai quali "In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento"). Un controllo tempestivo da parte della cliente sulla movimentazione del conto corrente e sulle commissioni applicate avrebbe certamente evitato l'attuale doglianza. La ricorrente contesta l'addebito di "commissioni e spese incasso Adue" e le "commissioni e spese incasso Adue B2B"; per eventuali altre spese – come già precisato – non è dato sapere a cosa di riferisca la ricorrente, non avendo fornito elementi in tal senso ma solo un importo totale per anno.
Le operazioni indicate dalla ricorrente, esenti da spese di registrazione, sono quelle relative agli incassi degli ADUE. Le operazioni relative agli ADUE in addebito e le relative commissioni sono invece, come nel suo caso, a pagamento. Dall'analisi degli estratti conto è facilmente verificabile che le voci di conto oggetto di doglianza riguardato le voci "pagamento ADUE" e "Pagamento ADUE B2B", che sono tutte a pagamento, come descritto nel foglio informativo 230/243. Ciò posto, l'intermediario chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato.

DIRITTO

1. Vanno esaminate in via preliminare le questioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario, il quale eccepisce innanzitutto l'inammissibilità della doglianza relativa alla mancata informativa circa la possibilità di sottoscrizione di una Convenzione, che avrebbe impedito l'applicazione delle commissioni oggi in contestazione, perché formulata per la prima volta in questa sede. Nel reclamo allegato al ricorso, la ricorrente contesta solo le commissioni rinvenute negli estratti conto: l'esame del Collegio è pertanto limitato a tale contestazione e l'eccezione può essere accolta.
2. L'intermediario eccepisce altresì che la domanda di rimborso di € 3.000,00 è generica, indeterminata e non documentata, sicché una pronuncia nel merito si risolverebbe nell'espletamento di un'attività consulenziale, inammissibile. Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, il ricorso è consulenziale e quindi inammissibile se la richiesta appare risolversi piuttosto in una generica verifica di correttezza dell'operato dell'intermediario avente carattere consulenziale che l'Arbitro non può fornire, in quanto organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o a rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti (cfr. *ex multis* Coll. di Bari, dec. n. 17998/2020 e n. 12260/2020). L'aspetto invocato dall'intermediario, relativo all'assenza di prova documentale a supporto della richiesta, sembrerebbe coinvolgere un tema di prova, ossia l'idoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente a provare la fondatezza della domanda. Pertanto, la sufficienza dei documenti acquisisce rilievo nella fase di merito, non già in sede di valutazione dell'ammissibilità del ricorso. L'eccezione viene respinta.
3. Nel merito, il ricorso ha ad oggetto la contestazione dei costi di operatività del conto corrente, che risultano dagli estratti conto al 31/12/2021 fino all'ultimo, del novembre 2024 (mese di chiusura del conto corrente). La ricorrente dichiara di contestare le "operazioni assoggettate alle spese di registrazione", ma richiama le commissioni e spese incasso ADUE e le commissioni e spese incasso ADUE B2B (da lei invocate a titolo di esempio). La ricorrente eccepisce il carattere indebito di tali costi, in quanto applicati su operazioni che ne sarebbero esenti; afferma che l'importo complessivo trattenuto dall'intermediario a titolo di commissioni non dovute è pari a euro 5.344,50 e quantifica la pretesa restitutoria in euro 3.000,00. A supporto di quanto dedotto, allega un file *excel* nel quale sono riportate le somme a suo dire indebitamente percepite, divise per anno. La banca eccepisce la genericità dei calcoli, in quanto il file non specifica quali commissioni sono state prese in considerazione.
Ancor prima di esaminare la documentazione e gli estratti conto, va respinta l'eccezione della banca, secondo cui la contestazione non sarebbe tempestiva in quanto gli estratti conto, regolarmente trasmessi alla cliente, non sono stati contestati nel termine di cui all'art.1832 c.c.. Il Collegio rileva come secondo l'orientamento maggioritario, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr., *ex multis*, Cass. n. 30000/2018; Cass. n. 23421/2016; Cass. n. 11626/2011). Ne consegue che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass. n. 11749/2006; recentemente Cass. ord. 8913/2025). Nel caso di specie la ricorrente contesta la validità giuridica di tali addebiti, ritenendo non dovute le commissioni applicate su operazioni che ne sarebbero esenti. Tale

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contestazione, pertanto, non è impedita dall'approvazione tacita di cui all'art. 1832 c.c. e tutti gli estratti conto contemplati dal ricorso possono essere presi in considerazione.

4. Quanto alle commissioni e spese ADUE e alle commissioni e spese ADUE B2B contestate dalla ricorrente, la ricorrente afferma che esse sono riferite a operazioni esenti da commissioni, come dimostrato dall'allegato 1 "Elenco operazioni esenti da spese di registrazione" del foglio informativo n. 230/243, allegato al ricorso. L'intermediario, di contro, afferma che l'esenzione riguarda solo gli incassi degli ADUE (o SDD) da parte del cliente, non anche le operazioni relative agli ADUE (o SDD) in addebito; aggiunge che nel caso di specie le commissioni sono state correttamente applicate su operazioni di pagamento ADUE e ADUE B2B. Dal foglio informativo agli atti, risulta che sono esenti solo le operazioni di incasso. Una conferma di tale ricostruzione discenderebbe anche dal documento di sintesi n. 5 al 31/12/2023, allegato da parte ricorrente, che riepiloga le spese e le commissioni. Detto documento prevede: una commissione di euro 0,50 per Addebito diretto ADUE (SDD Core); una commissione di euro 0,40 per le operazioni di Addebito Diretto Unico Europeo – ADUE B2B (SDD Business-to-Business). Tali previsioni corrispondono alla misura delle commissioni applicate (come risulta dall'esame degli estratti conto 2021 e 2022 agli atti). Nell'applicazione di tali commissioni da parte dell'intermediario non risultano quindi profili di illegittimità.

5. Parte ricorrente contesta anche le operazioni assoggettate a spese di registrazione. Con tale causale risultano addebitati i seguenti importi, su base annua: a) 2021: euro 973,00 (euro 1,50 per 649 operazioni); b) 2022: euro 1.435,50 (euro 1,50 per 957 operazioni); c) 2023: euro 1.774,50 (euro 1,50 per 1183 operazioni); d) 2024: euro 1.161,00 (euro 1,50 per 774 operazioni). Da ciò discendono i calcoli compiuti dalla ricorrente, che in questa sede chiede il rimborso di una somma forfettaria di euro 3.000,00.

Il Collegio osserva che il costo di euro 1,50 a operazione è previsto dal documento di sintesi, il quale specifica che trattasi di un costo che si aggiunge al costo della commissione. Il documento di sintesi precisa che il costo si applica a tutte le operazioni, ad eccezione di quelle riportate nell'allegato al foglio informativo (elenco delle operazioni esenti da spese di registrazione). La documentazione prodotta dalla ricorrente (non completa di tutti gli estratti conto) non consente di verificare la fondatezza della contestazione. Non avendo la ricorrente adempiuto all'onore probatorio circa i fatti a fondamento della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., la domanda non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE